

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 33/A/2025

nel **giudizio di appello** in materia di responsabilità iscritto al n. **6985/R** del registro di Segreteria, depositato in data 23 ottobre 2024, promosso da:

- **Società Agricola Semplice "Serra D'Api di Roberto Lo Coco e F.lli"**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **Salvatore Lo Coco**, nato a Piazza Armerina (EN) il 6/7/1965;

- **Roberto Lo Coco,** nato a Piazza Armerina (EN) il 18/2/1970, tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Alberto Fiore (alberto.fiore@pec.it) del foro di Caltanissetta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Caltanissetta, via Rochester n. 2, e digitalmente, presso l'indirizzo p.e.c. del suindicato difensore;

contro

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- **Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di:

- Militello Giuseppe Alessandro, nato a Troina il 02.01.1973, residente in Via Vittorio Fiore N. 11 - Troina (En), contumace in prime cure;

- Roccazzella Flavio Salvatore, nato a Enna il 15.12.1970, residente in Via Ricasoli 273 - 94019 Valguarnera Caropepe (Enna), contumace in prime cure

per la riforma della sentenza resa *inter partes* n. 250/2024 del 3/7/24 - 12/07/2024, dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana e notificata dalla Procura regionale il 18/07/2024.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 3 aprile 2025, l'avv. Gaetano Turrisi, in sostituzione dell'Avv. Alberto Fiore per delega scritta depositata in udienza, per gli appellanti, e la VPG Maria Luigia Licastro per l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 8.02.2023, la Procura regionale evocava in giudizio i convenuti Società Agricola Semplice

"Serra D'Api di Roberto Lo Coco e F.lli", Salvatore Lo Coco, Roberto Lo Coco, Militello Giuseppe Alessandro e Roccazzella Flavio Salvatore in quanto asseritamente coinvolti in una vicenda di illecito ottenimento di contributi agricoli in danno di AGEA con la produzione di un danno erariale stimato complessivamente in euro 57.596,48. Il danno contestato era pari agli importi incassati dalla Società Agricola Semplice "SERRA D'API di Roberto Lo Coco e F.lli" per le seguenti campagne agricole: a) campagna 2011, euro 15.069,40; b) campagna 2012, euro 14.955,27; c) campagna 2013, euro 13.706,77; d) campagna 2014, euro 13.865,04.

La Procura attrice evocava la responsabilità solidale dei convenuti nella produzione del suddetto nocumento erariale nei seguenti termini:

a) la società agricola semplice Serra d'Api, percettrice delle contribuzioni, era chiamata a rispondere dell’intero danno di euro 57.596,48, pari alla totalità dei contributi comunitari incassati per le campagne agricole 2011/2014;

b) Lo Coco Roberto (amministratore della "Società Agricola Serra D'api di Roberto Lo Coco & F.lli" fino al 15.02.2013, suo socio e presentatore delle domande di contributo) era chiamato a rispondere, a titolo di dolo ed in concorso con la società, dell'intero importo di euro 57.596,48,per la totalità dei contributi ottenuti per le campagne agricole 2011/2014;

c) Lo Coco Salvatore (amministratore della “Società Agricola Serra D'api di Roberto Lo Coco & F.lli” dal 15.02.2013 e suo socio) era chiamato a rispondere, a titolo di dolo, dell'importo di euro 27.571,81, pari ai contributi comunitari incassati per le campagne agricole 2013

(per euro 13.706,77) e 2014 (per euro 13.865,04), in concorso con la società per l'intero importo ed in concorso con Roberto Lo Coco e Giuseppe Alessandro Militello per l'importo di euro 13.706,77, corrispondente al contributo comunitario della campagna 2013; nonché in concorso con Roberto Lo Coco e Flavio Salvatore Roccazzella per l'importo di euro 13.865,04, corrispondente al contributo comunitario della campagna 2014;

d) Militello Giuseppe Alessandro (responsabile p.t. del CAA Fenapi di Enna 002) che aveva curato l'inserimento e la validazione nel portale SIAN della domanda di pagamento della società agricola per la campagna 2013, nella misura di euro 13.706,77 e ciò in concorso con la società percettrice nonché con Lo Coco Roberto e Lo Coco Salvatore, come già precisato;

e) Roccazzella Flavio Salvatore - responsabile p.t. del CAA Fenapi di Enna 002 che ha curato l'inserimento (avvenuto per il tramite dell'operatore Lombardo Pontillo Antonio) e la validazione nel portale SIAN della domanda di pagamento della società agricola per la campagna agricola 2014 nella misura di euro 13.865,04 e ciò in concorso con la società percettrice nonché con Lo Coco Roberto e Lo Coco Salvatore, nei termini più sopra precisati.

Il nocumento erariale contestato traeva origine, secondo quanto segnalato ed accertato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Enna, dall'inserimento nelle domande uniche di pagamento presentate dalla società richiedente di terreni di cui l'impresa agricola non aveva la disponibilità giuridica. Si trattava, a

titolo esemplificativo, di un insieme di particelle site nel Comune di Piazza Armerina, di consistenza pari a 176,46 ettari, di cui era stato acclarato che l'Amministrazione comunale non aveva proceduto all'affidamento in concessione. Oltre a questa irregolarità, concernente tutte le annualità contestate ed integrante la previsione dell'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE (dichiarazione eccessiva intenzionale), per la campagna agricola 2014 la società aveva anche dichiarato il mancato pascolamento di animali per cause di forza maggiore sebbene non fosse più titolare di allevamenti a far data dal 31/12/2013.

La Procura attrice contestava altresì ai responsabili dei Centri di Assistenza Agricola coinvolti nella vicenda di avere consapevolmente inserito al SIAN e validato le DUP pur in assenza in capo alla società richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, cosi disattendendo gli obblighi imposti dalla normativa vigente, tra i quali si annoverano, oltre alla raccolta ed immissione dei dati, anche quelli di verifica della legittimità dei titoli presentati ossia di controllo della veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta alla normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Ad aggravare tale quadro veniva evidenziato che, in sede di indagine, i fascicoli delle domande non erano stati rinvenuti presso i CAA che avevano l'obbligo di custodirli.

La Sezione territoriale, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti (società agricola semplice e Lo Coco Roberto e Salvatore) sul rilievo dell'esistenza dell'occultamento doloso del danno, e, in accoglimento

della pretesa azionata dalla Procura regionale, ha condannato i convenuti alle restituzioni in favore dei AGEA, nei termini prospettati dall'Ufficio inquirente, oltre al pagamento in solido delle spese di giustizia.

2.1 Con atto di gravame depositato il 23.10.24, la Società Agricola Semplice "Serra D'Api di Roberto Lo Coco e F.lli" e i sigg.ri Salvatore Lo Coco e Roberto Lo Coco, per il tramite dell'Avv. Alberto Fiore, hanno interposto appello avverso la predetta sentenza affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi:

1) "*Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed omessa motivazione. Assenza di dolo. Prescrizione dell'azione*"

Viene contestato il *dies a quo* individuato dai giudici di prime cure giacché l'evento dannoso poteva e doveva essere percepito ben prima del termine del 6.5.2020 (data in cui il PM della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Enna aveva esercitato l'azione penale). Secondo la difesa, la decorrenza del termine prescrizionale va retrocessa al 30/9/2016 o, in via gradata, alla data di segnalazione (ossia al 30/07/2018) del danno erariale effettuata dalla Procura della Repubblica di Enna alla Procura regionale, contenuta nell'allegato n. 1 che correda l'atto introduttivo del giudizio, e che veniva trasmessa in data 2/8/2018.

Alla data del 30/9/2016, il quadro sotteso alle contestazioni era già chiaro e tutti gli accertamenti erano stati espletati, al punto che i capi di imputazione formulati con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono rimasti uguali a quelli indicati nell'informazione

dell'azione penale trasmessa alla Procura regionale in data 6/5/2020 (cfr. allegato 2 Procura). Tale ricostruzione appare rafforzata dalla circostanza che l'Amministrazione ha provveduto a richiedere la restituzione delle somme erogate alla società Serra D'Api già nel 2016, condividendo appieno la nota della Procura del 30/9/2016, apparentemente non esaminata dai giudici di prime cure. Difatti, la nota del 30/9/2016 è stata richiamata nel provvedimento di accertamento del credito "definitivo" del 28/10/2016 emesso da AGEA ove, si dava atto che le indagini avevano riscontrato l'assenza del fascicolo aziendale del beneficiario, che i contributi risultavano richiesti sulla base di dichiarazioni non rispondenti al vero e che le contestazioni della Procura di Enna risultavano fondate. Le medesime considerazioni vengono poi svolte nel pvc del 6/7/2018 emesso da AGEA.

I richiamati documenti, secondo la difesa degli appellanti, inducono dunque a ritenere che, alla data del 30/9/2016, l'Amministrazione danneggiata fosse già a conoscenza delle condotte illecite ascritte alla società Serra D'Api e che, quindi, è in quel momento che il danno veniva scoperto.

Lo stesso deve ritenersi in relazione alla posizione della Procura Regionale o, a tutto voler concedere, dal 30/7/2018, quando riceveva "formalmente" la segnalazione di danno erariale, così da essere messa nelle condizioni di esercitare l'azione di responsabilità, che, però, alla data di notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 25/9/2023, era già prescritta.

2) "*Contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità. Assenza di elementi di riscontri certi, obiettivi e univoci sul coinvolgimento dei soci Lo Coco Roberto e Lo Coco Salvatore*"

Nel riproporre le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, la difesa fa rilevare che la responsabilità dell'appellato Lo Coco Roberto era stata acriticamente affermata in quanto, dalla documentazione al fascicolo, non sarebbe in realtà possibile individuare la condotta contestata al Sig. Roberto Lo Coco.

Ulteriormente, si contesta l'affermata responsabilità solidale del Sig. Lo Coco Roberto con la società Serra D'Api per l'intero periodo di percezione indebita di contributi (dal 2011 al 2014), senza dare peso alla visura camerale storica in atti dalla quale si trae che il predetto non era più amministratore dal 2013. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la cessazione della carica di amministratore era una circostanza significativa e dimostrativa del fatto che il Sig. Lo Coco Roberto non era più amministratore della società Serra D'Api, ragione per cui l'accertamento di responsabilità non avrebbe potuto estendersi oltre il Suo periodo di mandato.

Infine, si è contestata l'insufficienza degli elementi di prova raccolti a sostegno dell'azione della Procura regionale, anche per quanto concerne i pagamenti ricevuti dalla società semplice.

Conclusivamente, in accoglimento del gravame, gli appellanti chiedono di volere dichiarare la prescrizione del danno e, in subordine, la loro assoluzione nel merito. In ulteriore subordine, di dichiarare insussistente la responsabilità del Sig. Lo Coco Roberto, per la

mancata dimostrazione della sua nomina come amministratore della società Serra D'Api o di limitarne la responsabilità alle sole campagne 2011 e 2012.

2.2. L'Ufficio di Procura generale appellato ha depositato le proprie conclusioni il 7.3.25 rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 180 C.g.c., non avendo parte appellante depositato la prova delle eseguite notificazioni. Inoltre, posto che l'appello non è stato notificato ai signori Militello Giuseppe Alessandro e Roccazzella Flavio Salvatore, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 183 c.g.c.,

Nel merito, richiamando gli snodi motivazionali della stessa sentenza, parte appellata ha rimarcato la responsabilità di Lo Coco Roberto, firmatario delle DUP anche in epoca successiva alla scadenza della carica di amministratore; nel sostenere la totale infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto.

2.3. Il 13.3.2025 gli appellanti hanno depositato una memoria di replica prendendo posizione sulle deduzioni dell'Ufficio di Procura generale.

In ordine all'eccezione di inammissibilità, la difesa ne ha prospettato l'infondatezza dal momento che non è stato possibile depositare nei termini le notifiche; difatti il plico contenente la notificazione dell'appello nei confronti di Roccazzella Flavio Salvatore e Militello Giuseppe è stato restituito dall'UNEP soltanto lo scorso 25 febbraio 2025; da esso si evince che la notificazione non è andata a buon fine.

3. All'odierna udienza di trattazione il difensore degli appellanti ha richiesto un termine per potere rinotificare l'atto di appello alle parti

appellate, ribadendo comunque la correttezza degli adempimenti posti in essere; in subordine, ha insistito nei motivi di gravame.

Di contro, il pubblico ministero ha insistito nell'eccezione di inammissibilità già formulata.

La causa è stata posta in decisione.

Non costituiti Militello Giuseppe Alessandro e Roccazzella Flavio Salvatore.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, il Collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusiva all'esame del merito, l'eccezione sollevata dall'Ufficio di Procura generale circa l'inammissibilità dell'impugnativa, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di cui all'art. 180, co. 1, del codice di giustizia contabile, a mente del quale l'appellante deve depositare, a pena di decadenza, nella segreteria del giudice adito, l'atto di impugnazione notificato, unitamente a una copia della sentenza e alla prova delle eseguite notificazioni.

La tempestività della notifica dell'appello, se dirimente per l'instaurazione del contraddittorio processuale, non è infatti sufficiente per poter validamente introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale giacché l'atto di gravame, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere anche depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'ultima notificazione.

Il secondo comma della disposizione in commento prevede altresì che l'appellante può procedere al deposito dell'impugnazione anche nel

momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti ma, in questo caso, deve depositare, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (comma 3).

Con la norma in commento il legislatore ha inteso perseguire il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, che impone di impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso; non si tratta quindi di una mera formalità ma di uno strumento idoneo a realizzare pienamente la dialettica del processo, espressione del basilare principio del contraddittorio (Sez. Appello Sicilia n. 9/A/2025).

Orbene, parte appellante, nel presente giudizio, non ha mai depositato la documentazione a prova dell'avvenuta notifica del gravame alla Procura e al Militello per il quale, il 13.3.25, il difensore ha versato in atti unicamente la ricevuta della spedizione della raccomandata dell'11.11.2024 eseguita dall'Unep della Corte di appello di Palermo per la notifica congiunta dell'atto di gravame e del decreto di fissazione dell'udienza.

Per il Roccazzella, sempre in data 13.3.25, risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'Unep del Tribunale di Enna il 27.9.24, attestante la mancata consegna per irreperibilità del destinatario (datato 2.10.2024); successivamente il difensore ha affidato la notifica congiunta dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza all'Unep della Corte di appello di Palermo, che ha spedito al Roccazzella una raccomandata internazionale in data

11.11.24, essendosi costui trasferito in Romania. Il plico è stato restituito dall'Unep all'avvocato Alberto Fiore perché non ritirato dal destinatario (attestazione del servizio postale del 6.12.24) ma non si trae in alcun modo, dalla documentazione versata al fascicolo dal suddetto difensore, quanto da costui affermato ossia che la restituzione del plico da parte dell'Unep sia avvenuta in data 25.2.25.

Per tutto quanto precede, il gravame promosso dagli odierni appellanti va dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Resta assorbita ogni altra questione.

2. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico degli appellanti.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Società Agricola Semplice "Serra D'Api di Roberto Lo Coco e F.lli", in persona del legale rappresentante p.t., Salvatore Lo Coco e Roberto Lo Coco avverso la sentenza. 250 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- condanna gli appellanti, in solido, a pagare le spese di giudizio a favore dello Stato che liquida in euro 64,00 (euro sessantaquattro,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

L'Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo,17/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente